

STATUTO
VIVIBANCA S.P.A.
GRUPPO BANCARIO VIVIBANCA

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

STATUTO SOCIALE DI VIVIBANCA SPA

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Società per azioni sotto la denominazione di "ViViBanca Società per Azioni", in forma abbreviata "ViViBanca". Il logotipo nominativo della Società è costituito dalla sequenza delle nove lettere "ViViBanca". La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività bancaria ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- b) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) le attività di finanziamento in genere, regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate e, in particolare, l'erogazione di finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- d) l'emissione di obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Per il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere ogni attività collegata e/o connessa ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, utile a tale raggiungimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni e l'adesione ad associazioni e consorzi, sia in Italia che all'estero nei limiti e con le modalità stabilite dalle istruzioni di vigilanza per le banche di Banca d'Italia.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca, ai sensi dell'articolo 61 comma quarto del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n.385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La società è soggetta ai controlli di vigilanza ex D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 – Sede

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e sedi secondarie in Napoli e in Salerno e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.



TITOLO SECONDO

CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 70.933.809,00 (settanta milioni novecentotrentatre mila ottocento nove virgola zerozero) diviso in numero 70.933.809 (settanta milioni novecentotrentatre mila ottocento nove) azioni prive della indicazione del valore nominale.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'assemblea può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile.

La società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti e dalla normativa di Vigilanza.

Articolo 7 – Soci

L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione alle previsioni del presente statuto.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 8 - Recesso del Socio

Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile. In tale caso la liquidazione della quota avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. Non è ammesso il diritto di recesso nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile ed è in ogni caso escluso il recesso parziale.

Articolo 9 - Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;



- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) l'Amministratore Delegato, se nominato e/o il Direttore Generale.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata, nei termini di legge e regolamentari, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel comune dove ha sede la Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano.

Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Sole24Ore", o su altro quotidiano a diffusione nazionale da indicare mediante avviso sul sito nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, e dell'eventuale seconda convocazione. In tal caso però, il giorno della seconda convocazione deve essere differente da quello fissato per la prima convocazione e non deve essere oltre trenta giorni da quello fissato per la prima convocazione.

In caso di mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 comma 2 c.c., sul quotidiano a diffusione nazionale, l'avviso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un ventesimo del capitale. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su una proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- e) approva le politiche di remunerazione, in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), a favore degli Amministratori e dei dipendenti o collaboratori non legati alle Società da rapporti di

- lavoro subordinato, di dipendenti o di collaboratori delle società facenti parte del Gruppo Bancario ViViBanca nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ivi inclusa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione individuale superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non superiore al rapporto di 2:1;
- f) approva i piani basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori delle società facenti parte del Gruppo Bancario ViViBanca;
 - g) approva i criteri per la pattuizione ex ante del compenso da accordare in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (cd. golden parachute) – ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione - da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori delle società facenti parte del Gruppo Bancario ViViBanca;
 - h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
 - i) delibera sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 28, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e che presentino contestualmente la apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa dalla Banca o da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La certificazione è valida per ogni convocazione della medesima assemblea.

Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 c.c.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio o da terzi purché non si tratti di amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Articolo 14 - Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Articolo 15 - Costituzione dell'Assemblea

Per la validità della costituzione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, si applicano i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente.

Le azioni proprie in possesso della società o delle società controllate sono sospese dal diritto di voto, ma sono computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato per dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo di approvazione della singola deliberazione assembleare. Il quorum costitutivo è calcolato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione; la sua mancanza rende impossibile lo svolgimento o la prosecuzione dell'Assemblea.

Il quorum deliberativo è calcolato sulla base del numero dei voti presenti al momento della singola votazione.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 23 e, in caso di impedimento anche di questi, da altro socio designato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed eventualmente due o più scrutatori.

Nel caso di Assemblea Straordinaria o quando il Presidente lo reputi opportuno la funzione di segretario è assunta da un notaio, da lui designato.

Durante lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente può farsi assistere anche da non soci, in relazione alle specifiche materie oggetto di trattazione.

Articolo 17 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; a parità di voti la proposta si intende respinta.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Nella nomina delle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 18 - Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Alla ripresa dei lavori, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 19 - Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Libro dei Verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario o autenticati da un notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Articolo 20 - Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e, occorrendo, del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente. I membri del Consiglio di Amministrazione, scelti in base ai requisiti di professionalità e onorabilità, ai criteri di correttezza, di competenza e di indipendenza di giudizio stabiliti dall'Autorità competente, sono eletti con il sistema del voto di lista.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione riserva al genere meno rappresentato un numero di componenti nella misura prevista dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti.

Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili. Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti. In particolare, non si considerano indipendenti coloro che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, gli Amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la Banca o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipano

a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;

c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo, intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche, della Banca o di una sua controllata avente rilevanza strategica;

d) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza), con la Banca, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

e) gli Amministratori che ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di Amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

f) gli Amministratori nonché il Direttore Generale che hanno ricoperto tale carica nella Banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

g) gli Amministratori che sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;

h) gli Amministratori che sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, valutando ogni circostanza utile ad assicurare che gli stessi possano svolgere i loro compiti con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, come prescritto dalle disposizioni di Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche).

Il Consiglio di Amministrazione favorisce il confronto tra gli amministratori indipendenti in modo che essi possano confrontarsi sulle tematiche rilevanti anche in assenza degli altri amministratori.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che ai sensi del presente articolo devono possedere tale requisito.

Resta comunque fermo per tutti i Consiglieri quanto previsto dall'art. 2390 del Codice civile, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente, in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria sono legittimati a presentare una lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni occorrenti alla presentazione della lista, i soci devono depositare presso la sede della Società, unitamente alla lista ed entro il termine stabilito per la presentazione di quest'ultima, l'apposita certificazione comprovante la titolarità di dette azioni. Ciascun socio può concorrere - direttamente o indirettamente - alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua

sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante numero progressivo, in un numero massimo pari a 11 (undici), tra i quali dovranno essere compresi - per ciascuna lista - almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza come sopra indicati ed un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato nella misura prevista dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

Le liste devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede sociale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione.

Le liste non possono contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto l'80° (ottantesimo) anno di età.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato; con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso le altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore, la capacità di agire con l'indipendenza di giudizio, nonché l'indicazione di tutti gli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società;

- per i consiglieri indipendenti le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti come supra specificati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni socio può votare una sola lista.

Determinato dall'Assemblea il numero degli Amministratori da eleggere, si procede alla votazione e, all'esito di essa:

- a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un Consigliere di amministrazione;

- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti gli altri Consiglieri, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza come supra specificati ed un numero appartenenti al genere meno rappresentato nella misura prevista dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nel caso in cui tra i suddetti candidati non vi sia un numero sufficiente di candidati dotati dei suddetti requisiti di indipendenza, saranno eletti il/i primo/i candidato/i dotati di tali requisiti seguendo l'ordine progressivo della lista.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.

Nel caso non sia presentata alcuna lista e in ogni caso in cui non si debba eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio di genere nella misura prevista dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti.



Il Consiglio di Amministrazione, a meno che non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di elezione, nomina tra i suoi componenti, il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; può nominare anche al di fuori dei suoi componenti un Segretario determinandone la durata dell'incarico. Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società. In particolare, valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Articolo 21 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 22 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e che siano rispettate le disposizioni di vigilanza in termini di composizione dell'organo di supervisione strategica. Gli Amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima Assemblea.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono alla stessa data prevista dal mandato di coloro che hanno sostituito.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri.

Articolo 23 - Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di elezione, nomina tra i suoi componenti il Presidente del Consiglio ed un Vice Presidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento; può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente ovvero il Vice Presidente, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 22, provvede alla nomina.

Con il consenso del Consiglio, il Segretario può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un dipendente della Società.

Articolo 24 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed assicurando l'efficacia del dibattito consiliare adoperandosi affinché le deliberazioni risultino da una adeguata dialettica e dal contributo dei componenti del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuiti da norme inderogabili di legge al Consiglio medesimo.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Articolo 25 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese. Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, oppure, anche ad iniziativa del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 26 - Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 27 - Verbalì del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal Segretario.

I verbali delle adunanze danno conto del processo di formazione delle decisioni e sono idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Questo Libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 28 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea, ivi compreso il potere di deliberare: a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'indirizzo generale nonché le linee ed operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- b) l'attuazione della sostenibilità della Società in una visione integrata a lungo termine, attribuendo centralità ai principi di responsabilità sociale e di sostenibilità;
- c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- d) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni ed in particolare di quelle modificative della composizione del gruppo bancario;
- f) la designazione degli Amministratori e Sindaci delle società partecipate e la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; g) l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- h) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

- j) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali, nonché l'adeguata informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
- k) la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, abbiano la rappresentanza della Società;
- l) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- m) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- n) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- o) la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;
- p) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusi quelli afferenti all'adozione di una Policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.
- r) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in termini di corporate governance pro tempore emanate dalle competenti autorità, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà, nonché valutandone periodicamente l'adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.
- s) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento nonché l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento ovvero di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.
- t) Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso la formalizzazione di un Codice Etico.

Articolo 29 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri componenti e stabilisce, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo - 30 Comitati Interni

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, qualora le dimensioni e la struttura organizzativa della Società lo richiedano, uno o più Comitati endoconsiliari, quali il Comitato controllo e rischi, il Comitato nomine, il Comitato

remunerazioni e il Comitato parti correlate, determinandone i poteri ed il relativo regolamento di funzionamento. Ove istituiti, i predetti Comitati sono composti da almeno un amministratore indipendente e ai medesimi sono attribuite le seguenti principali funzioni:

- il Comitato rischi e sostenibilità supporta, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
- il Comitato per le remunerazioni ha funzioni propositive e consultive circa le politiche di remunerazione di Amministratori e alta dirigenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato nomine ha funzioni consultive e propositive in ordine alla nomina degli esponenti delle cariche sociali;
- il Comitato parti correlate ha le funzioni stabilite dalla normativa in materia di parti correlate e dalle procedure interne di attuazione.
- almeno un componente dei Comitati Interni costituiti appartiene al genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire speciali Comitati tecnici con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.

Articolo 31 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in alternativa all'Amministratore Delegato, un Direttore Generale, determinandone ruoli e aree di competenza.

A tal fine l'Amministratore Delegato può cumulare la carica di Direttore Generale.

Articolo 32 - Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, e ne determina il compenso valevole per l'intero mandato.

I Sindaci devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e coloro che rientrano nelle altre ipotesi di ineleggibilità previste dal Codice civile.

In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Il Collegio Sindacale riserva al genere meno rappresentato un numero di componenti, sia tra i membri effettivi sia tra i supplenti, nella misura prevista dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti, onde assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere.

Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, i limiti al cumulo degli incarichi, la revoca dei componenti e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 33 - Procedimento di nomina dei Sindaci

I membri del Collegio Sindacale sono eletti con il sistema delle liste. Sono legittimati a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni occorrenti alla presentazione della lista, i soci devono depositare presso la sede della Società, unitamente alla lista ed entro il termine stabilito per la presentazione di quest'ultima, l'apposita certificazione comprovante la titolarità di dette azioni.

Ciascun socio può concorrere - direttamente o indirettamente - alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente almeno tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e due per la carica di Sindaco supplente, elencati mediante numero progressivo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Ciascun elenco della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso le altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di divieti, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di sindaco nonché l'indicazione di tutti gli incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Ogni socio può votare una sola lista.

Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo.
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti sarà tratto il terzo sindaco effettivo. Lo stesso sarà individuato nel primo nominativo della lista stessa. Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci,



sia effettivi che supplenti. In tal caso la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo.

Qualora non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge per la nomina del Collegio Sindacale.

In caso di morte, rinuncia o decadenza ovvero mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

I Sindaci subentranti restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione dei Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, secondo il numero progressivo con cui sono elencati nella lista, i quali abbiano confermato almeno cinque giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tal modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

Articolo 34 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità stabilite dalla legge, ed in ogni caso in grado di garantire il rispetto della quota del genere meno rappresentato prevista dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 35 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dal Codice civile. I Sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo Bancario ViViBanca.
- f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime un parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione dell'impresa per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale danno conto del processo di formazione delle decisioni.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio.

Articolo 36 - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Il verbale, in tal caso, deve contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai Sindaci alla prima occasione utile.

Articolo 37 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni di legge.

La Società incaricata della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Articolo 38 - Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, da uno o più Vice Direttori Generali, ove nominati, e dagli altri componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere conferiti al Direttore Generale, ove nominato, ai Dirigenti ed ai Quadri della Società e delle Società del Gruppo e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di reputazione e di qualità previsti dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 39 - Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti

assegnatigli, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 24, ultimo comma.

Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti e formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero dal componente la direzione designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza anche di quelli, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la direzione.

TITOLO QUARTO

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 40 - Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione o di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi legittimamente lo sostituisce a norma di Statuto. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è, altresì, attribuita dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ove nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari o dipendenti della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti

TITOLO QUINTO

BILANCIO

Articolo 41 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sulla gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.



Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce compiutamente sull'attività e lo stato degli affari della Società.

Articolo 42 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al 5% viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità;
- c) sulla destinazione della quota restante delibera l'Assemblea.

Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevare dagli utili netti anche in precedenza ai riparti di cui alle lettere b) e c).

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva.

TITOLO SESTO

SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE

Articolo 43 - Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Articolo 44 - Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

